



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |          |            |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | TUCCILLO | MARIO    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MINNITI  | GIUSEPPE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MIETTO   | MASSIMO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 54/2016  
depositato il 05/02/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320000020804454000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320000024630491000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320010028194402000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020010037848000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320020022979408000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030000698813000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030002632001000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030015907040001 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320030016108206000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320040000913201000 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320070019932450000 ASSENTE
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 07320159008514526/000 ASSENTE

contro:

AG. RISCOSSIONE NOVARA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.  
GALLERIA MANIFATTURA ROTONDI 7 28100 NOVARA

difeso da:

GIUGLIANO DONATELLA  
PIAZZA PAJETTA N.4 13100 VERCELLI

proposto dal ricorrente:

[Redacted]

difeso da:

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 54/2016

UDIENZA DEL

20/06/2016 ore 09:00

N°

342/2016

PRONUNCIATA IL:

20.06.2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22.12.2016

Il Segretario

*Alvando*

La Signora [redacted] impugna l'intimazione al pagamento n. 073 2015 9008514526/000 notificata il 24/11/2015 riguardante tredici cartelle di pagamento che sarebbero state notificate tra il 2001 ed il 2007 per un valore complessivo di € 1.892.537,37 e per la cui riscossione Equitalia Nord Spa preavverte che qualora il pagamento non avvenga entro 5 giorni dalla notifica dell'avviso, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.



Contro tale avviso si oppone la Sig.ra [redacted] sia avverso l'intimazione al pagamento per farne dichiarare la illegittimità sia avverso 11 cartelle esattoriali in quanto mai notificate, ai sensi del 3° comma dell'art.19 del Dlgs 546/92 e della Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n537/2008 .

La ricorrente eccepisce:

- per l'intimazione al pagamento, la sua illegittimità per omessa sottoscrizione, per carenza di motivazione e per la mancata notificazione degli atti presupposto e nella fattispecie non è possibile distinguere la tipologia dei tributi contenuti nelle cartelle di pagamento e quindi non è possibile sapere se la competenza è del giudice tributario o se del giudice del lavoro per i contributi INPS o del Giudice ordinario;
- per le cartelle esattoriali la loro nullità per inesistenza della notifica e per probabile prescrizione dei crediti tributari.

Equitalia Nord Spa si è costituita in giudizio e con proprie controdeduzioni sostiene il difetto della giurisdizione adita in favore della giustizia civile limitatamente alle cartelle indicate ai punti 1), 8) e 11) trattandosi di pretese in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. Equitalia provvede inoltre al deposito dei referti di notifica delle cartelle di cui ai punti 1), 2), 3), 18), 11) e 13) mentre per le cartelle di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) essendo decorso il periodo di vigenza dell'obbligo in capo all'Agente della Riscossione di conservare la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 26 del DPR 602/73, ossia cinque anni dalla notifica della stessa, sono stati depositati gli estratti di ruolo delle cartelle nei quali si attesta l'avvenuta notifica delle cartelle medesime.

Inoltre Equitalia contesta l'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto del tutto generica e non è supportata da alcun termine indicato dal ricorrente, né dall'indicazione del dies a quo per il decorrere della stessa. Per quanto attiene alla lamentata sottoscrizione dell'avviso di intimazione Equitalia evidenzia come la censura sia destituita da ogni fondamento in quanto non esiste alcuna disposizione che prescrive tale adempimento pena la invalidità dell'atto.



Il Collegio

OSSERVA

Preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione per quanto riguarda le cartelle identificate nel ricorso con i numeri 1), 8) e 11) in quanto trattasi di crediti per contributi previdenziali ed assistenziali la cui competenza è demandata al giudice civile.

Nel merito questo Collegio non può non conformarsi a quanto espressamente fissato dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 16665 in merito alla natura dell'estratto di ruolo che, in quanto formato da un pubblico Ufficiale, deve essere concepito come atto pubblico presidiato ai sensi dell'art. 2700 del C.C., dalla fede pubblica in merito alla provenienza come alla data di formazione: in mancanza di querela di falso il contenuto dell'atto in questione, le eccezioni di parte ricorrente non possono trovare fondamento.

Per contro questo Collegio ritiene degne di pregio giuridico le doglianze di parte ricorrente in ordine alla prescrizione delle sanzioni, stante l'erogazione delle stesse in un contesto temporale superiore.

Per quanto concerne le restanti imposte pretese, alla luce dei contenuti negli estratti di ruolo e delle ricevute di notifica a mezzo posta, questo Collegio giudica infondate le eccezioni di parte ricorrente.

Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti, stante la parziale reciproca soccombenza.

P. Q. M.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per le voci di cui ai numeri 1), 8) e 11) perché relative a pretese in materia di contributi previdenziali e assicurativi.

Accoglie parzialmente nel resto, dichiarando non dovute le sanzioni, respinge nel resto.

Compensate le spese.

Novara 20 giugno 2016.

Il Relatore

Giuseppe 

Il Presidente

